



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 33**

**13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Territorio,  
ambiente, beni ambientali)

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

161<sup>a</sup> seduta: mercoledì 23 settembre 2020

Presidenza del presidente **MORONESE**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)*, approvato dalla Camera dei deputati

(674) *MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

(1133) *Patty L'ABBATE ed altri. – Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini*

(1503) *IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

(1822) *Virginia LA MURA ed altri. – Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571 e 674, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1133, 1503 e 1822 e rinvio)

PRESIDENTE .....Pag. 3, 8

LA MURA (M5S), relatrice ..... 3

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,05.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(1571)** *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)*, approvato dalla Camera dei deputati

**(674)** *MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

**(1133)** *Patty L'ABBATE ed altri. – Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini*

**(1503)** *IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

**(1822)** *Virginia LA MURA ed altri. – Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero*  
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571 e 674, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1133, 1503 e 1822 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571 e 674, sospesa nella seduta del 18 febbraio scorso.

In quanto connessi per materia, sono iscritti all'ordine del giorno anche i disegni di legge nn. 1133, 1503 e 1822.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice La Mura.

LA MURA, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1133 fa riferimento alle disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica, per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini. Esso ha l'obiettivo di contribuire a prevenire e a ridurre l'incidenza di microplastiche sull'ambiente, in particolare nell'ambiente acquatico e negli ecosistemi marini, con effetti benefici per la salute umana e a favore della transizione verso un'economia circolare caratterizzata da modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e consumi consapevoli.

Il disegno di legge, composto da cinque articoli, reca divieti di uso di taluni materiali plastici non biodegradabili, incentivi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile, restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, nonché disposizioni in materia di vuoti a rendere.

L'articolo 1 modifica la normativa vigente aggiungendo tre nuovi commi all'attuale testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile

2011, n. 54, che attua la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. La prima novella consiste nel divieto di usare in luoghi all'aperto coriandoli e materiali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero in ogni altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni, quali fonti altamente inquinanti. La seconda novella consiste nella quantificazione delle dimensioni dei materiali in questione che si definiscono piccole e delle dimensioni che invece sono considerate medie. Si reca una sanzione amministrativa per chi viola il suddetto divieto da euro 2.500 a euro 25.000.

Gli articoli 2 e 3 sono volti a favorire la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile. Con riferimento all'articolo 2, si tratta dei bastoncini in plastica monouso e dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. Per le suddette tipologie di prodotti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, la dotazione del fondo di bilancio già esistente, che era stata incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018 dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018, articolo 1, comma 544), viene aumentata anche per gli anni 2019 e 2020, di nuovo nella misura di euro 250.000 annui (ovviamente questo dato va aggiornato). Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce altresì che, per le finalità di cui al comma 1, sia incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 323, allo scopo di promuovere interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per sviluppare nuove tecnologie di riciclaggio.

L'articolo 3 riguarda i prodotti cosmetici sfusi o alla spina, nonché i relativi imballaggi. Il disegno di legge introduce nel codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un nuovo articolo 181-bis. Il comma 1 di tale disposizione afferma che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di tali prodotti e il riutilizzo di imballaggi primari, prevedendo appositi accordi di programma e che la vendita di prodotti sfusi o alla spina possa attuarsi mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata. Il comma 4 stabilisce poi che agli esercizi commerciali che venderanno tali prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applicherà una riduzione della imposta comunale (TARI).

L'articolo 4 dell'Atto Senato 1133 prescrive che i tappi e i coperchi di plastica dei contenitori di bevande debbano rimanere fissati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto, pena il divieto di immissione sul mercato. In caso di violazione del divieto, è prevista una sanzione amministrativa da euro 2.500 a 25.000. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano a tappi e coperchi fatti di metallo, i quali siano sigillati con plastica.

Con l'articolo 5 si intende diffondere il sistema dei vuoti a rendere, da applicare alle bottiglie e contenitori in plastica destinati all'uso alimen-

tare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, alle bottiglie e ai contenitori in vetro utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo, alle lattine e ai contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi in questione potranno formare filiere di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi. Gli esercizi commerciali e i produttori di imballaggi aderenti al sistema del vuoto a rendere beneficeranno di riduzioni della TARI.

L'articolo 6 quantifica gli oneri connessi all'attuazione del disegno di legge in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, prevedendo una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'Atto Senato 1503 reca disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino. Il disegno di legge è volto a recuperare i rifiuti solidi dispersi in mare ai fini del risanamento dell'ecosistema marino. Il provvedimento mira a incentivare l'attività di rimozione di rifiuti ad opera dei pescatori i quali, secondo la normativa vigente, se raccolgono i rifiuti sono considerati essi stessi produttori di rifiuti speciali e pertanto sono gravati dai relativi oneri di smaltimento.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi che gli imprenditori ittici possano recuperare rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca per conferirli, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite per la raccolta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotterà un decreto per definire le modalità tecniche e operative. Queste ultime si conformeranno ai criteri indicati all'articolo 1 del disegno di legge, quali: limitare la presenza di rifiuti solidi dispersi in mare favorendone il recupero, tutelare la biodiversità e l'ecosistema marino, introdurre nuovi sistemi per la raccolta dei rifiuti in mare che coniughino la salvaguardia dell'ambiente marino con esigenze di natura economico-sociale, sensibilizzare la popolazione sul tema della tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino.

Ai sensi dell'articolo 2, in ciascun porto saranno istituite isole ecologiche idonee alla raccolta; esse saranno curate dall'autorità portuale competente. Si prevede a tal fine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali, adotti un decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 attribuisce all'autorità portuale competente anche il compito di fornire ai pescatori una serie di informazioni. Queste ultime riguarderanno il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, l'importanza della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente ri-

scontrate in mare, la localizzazione delle isole ecologiche, le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare, le opportune indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche.

L'articolo 4 incentiva gli imprenditori ittici a recuperare e smaltire i rifiuti solidi in mare. A tale scopo è prevista un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta proporzionale alle quantità recuperate. Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilirà le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale.

L'articolo 5 delinea una riconversione delle imprese ittiche e dell'orientamento professionale dei pescatori, in funzione della raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare. In quest'ottica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto, elaborerà un piano di interventi. Il piano dovrà essere conforme a taluni criteri fissati dall'articolo 5, quali: indicazione delle modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare, stima dei costi e conseguente finanziamento per riconvertire le flotte della pesca, per attività ambientali di pulizia del mare, di raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema, definizione delle esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta, incentivazione della riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti.

L'Atto Senato 1822 reca disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero. Il disegno di legge, specificamente rivolto alla gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate di provenienza marina, intende concorrere alla tutela dell'ecosistema marino e costiero. Il disegno di legge distingue la *banquette* di Posidonia oceanica, quale struttura naturale tutelata ai sensi di un Protocollo internazionale relativo alle aree specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, dai cumuli temporanei costituiti da biomasse vegetali spiaggiate frammiste ai rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso.

Nel dettaglio, l'articolo 1 espone le finalità del disegno di legge e contiene una serie di riferimenti normativi alle convenzioni e alle relative norme attuative che tutelano la Posidonia oceanica, mentre l'articolo 2 reca un elenco di definizioni.

Ai sensi dell'articolo 3, lo Stato, le Regioni e gli enti locali provvedono alla salvaguardia del sistema duna-spiaggia dall'erosione costiera, adottando misure per assicurare in via prioritaria la conservazione *in loco* della *banquette* di Posidonia oceanica, e la reimmissione in mare delle biomasse provenienti dalla rimozione della *banquette*. Tale rimozione è consentita solo qualora le attività di balneazione e di fruizione della spiaggia interferiscano con la presenza della *banquette*. Ai fini della conservazione *in loco*, occorrerà censire periodicamente le *banquettes* di

Posidonia oceanica presenti sulle coste italiane, nonché i litorali in cui il fenomeno erosivo è tale da rendere necessaria la conservazione *in loco* della *banquette*. Sarà promossa la conservazione *in loco* della *banquette* nelle aree marine protette e nelle aree rientranti nella rete ecologica europea denominata Natura 2000. Inoltre si prevedono l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori turistici circa il valore ecologico della *banquette* e la formazione dei soggetti preposti alla sua gestione. A tali fini di informazione, sensibilizzazione e formazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto dell'ISPRA, e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e le aree protette marine, adotterà un relativo decreto. Nelle more dell'adozione del decreto suddetto, le operazioni di reimmissione in mare saranno eseguite mediante affondamento in via sperimentale. La reimmissione in mare mediante affondamento potrà avere luogo anche per interventi di riqualificazione o ripiantumazione della prateria madre diretti al ripristino della spiaggia sommersa o alla riqualificazione della prateria in erosione o regressione, in convenzione con università e centri di ricerca.

L'articolo 4 inerisce alle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina diverse da quelle risultanti dalla rimozione di *banquette* di Posidonia. Le biomasse cui l'articolo 4 si riferisce potranno venire spostate temporaneamente in un'area appartata del medesimo arenile per essere successivamente riposizionate nel luogo di deposito naturale qualora le attività di balneazione e di fruizione della spiaggia interferiscano con la presenza delle stesse. Il futuro decreto ministeriale di cui al citato articolo 3 stabilirà i criteri per lo spostamento temporaneo, la definizione delle procedure tecniche e delle caratteristiche dei mezzi impiegati (che non dovranno recare danni alla spiaggia), la delimitazione temporale dell'attività di spostamento e successivo riposizionamento. I cumuli temporanei di grandi dimensioni saranno reimmessi in mare quale sostanza organica utile per interventi di riqualificazione della prateria madre che colonizza la spiaggia sommersa. Le biomasse vegetali di origine marina potranno essere utilizzate per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi, riducendo così il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere. Le modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate di provenienza marina, fuorché la reimmissione in mare delle biomasse vegetali spiaggiate derivanti dalla rimozione della *banquette*, saranno eseguite previa separazione della biomassa vegetale spiaggiate di origine marina dalla sabbia e da rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso eventualmente presenti nei cumuli temporanei. La sabbia derivante da tale operazione è reimpressa negli arenili.

L'articolo 5, comma 1, rimette a un futuro decreto la fissazione dei criteri per la gestione di eventuali casi resi particolarmente critici dalla grandezza dei cumuli formati a causa della prolungata omessa attuazione

delle norme vigenti in materia di biomasse vegetali spiaggiate di origine marina. Tale decreto, adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto dell'ISPRA, indirizzerà verso soluzioni che consentano la conservazione della sabbia e la reimmissione in mare ove possibili. Il comma 2 dell'articolo 5 statuisce che la norma si applichi esclusivamente ai cumuli formati fino alla sua entrata in vigore.

L'articolo 6 inerisce all'educazione ambientale, nelle scuole e per tutta la cittadinanza. A tale scopo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanerà un decreto e si istituirà una giornata di studio (*Blu Day*) in occasione della quale si prevede l'organizzazione di visite, con attività esperienziali, presso spiagge e riserve marine. Le misure di sensibilizzazione e di informazione saranno definite attraverso una collaborazione tra ISPRA, Ministero dell'ambiente e Ministero dell'istruzione. Per il pubblico in generale, saranno individuate modalità di comunicazione e di informazione finalizzata a una fruizione sostenibile dello *habitat* costiero. Si prevede che i Comuni installino all'ingresso di ogni spiaggia e degli approdi turistici comunali pannelli informativi con la mappa della costa, con indicazione di porti e approdi, cale e spiagge, dune e vegetazione dunale, praterie di posidonia e *banquette*, aree protette, punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione, percorsi naturalistici, con le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile.

L'articolo 7 stabilisce che dalla legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PRESIDENTE. Propongo che la discussione dei disegni di legge nn. 1571, 674, 1133, 1503 e 1822 prosegua congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9,25.*